

## IL CONSIGLIO COMUNALE CON PROVVEDIMENTO N. 7 IN DATA 12 MAGGIO 2020 ha deliberato le seguenti aliquote della “nuova” IMU valevoli per l’anno 2020

a) aliquota di base nella misura dell'1% (uno per cento) da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati dalle seguenti lettere.

b) aliquota dello 0,6% (zero virgola sei per cento) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari a Euro 200,00

c) aliquota dello 0,1% (zero virgola uno per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale

d) aliquota dell' 1% (uno per cento) per i terreni agricoli

e) aliquota dell' 1% (uno per cento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

f) aliquota azzerata (zero per cento) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, In caso di più unità immobiliari , la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

- le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020